

e delle scommesse, basato sulla riserva pubblica e sulla possibilità di concedere ad altri soggetti l'attività di raccolta delle scommesse solo in forza di un provvedimento amministrativo ed a seguito di una autorizzazione di polizia, non era in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.

Si è costituita anche la SO.GE.I. spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo di essersi limitata ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di servizi. Nel merito ha ribadito le difese articolate dall'Amministrazione.

Sono intervenuti al fine di sostenere le ragioni dell'Amministrazione la S.N.A.I., Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche, la Trionfale srl, la Lottomatica s.p.a., la Sisal spa e la Match Point spa.

Gli stessi in particolare, quali società concessionarie dell'attività di raccolta delle scommesse e la SNAI quale sindacato delle Agenzie Ippiche, hanno invocato un proprio interesse all'oscuramento dei siti internet illegittimi essendo tali spazi gestiti da soggetti, quali la ricorrente, privi di concessione ed hanno paventato danni economici che avrebbero potuto subire dalla concorrenza sleale ad opera dell'Astrabet, esercitata attraverso lo sviamento di clientela.

OSSERVA

L'ultima finanziaria (art.1 commi 535 e ss. L.266/2005) ha imposto al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di comunicare ai fornitori di connettività alla rete Internet i soggetti i quali - sprovvisti di concessione, autorizzazione licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione - offrano, attraverso la rete, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Tale comunicazione, atto per sua natura formale, risulta avere un carattere cogente che va al di là della mera segnalazione avendo lo stesso legislatore imposto ai destinatari della comunicazione di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori (o in relazione alle quali forniscono, servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535) adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sulla base di tali disposizioni il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del 7.2.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale